

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. La soppressione dell'articolo 5 non significa abbandono del pensiero informatore dello stesso; ma, come il relatore ha detto, significa rinvio della questione alla riforma generale delle tasse di registro e bollo. Con questa dichiarazione, ed accettando ciò che ha esposto il relatore della Commissione, convengo nella soppressione dell'articolo 5.

Presidente. La Commissione propone, e l'onorevole ministro delle finanze accetta, che l'articolo 5 venga soppresso, riservandosi l'onorevole ministro di fare oggetto di speciale studio lo articolo medesimo, quando presenterà il disegno di riforma generale della legge di registro e bollo.

Pongo a partito la soppressione dell'articolo 5.
(È approvata).

Così cadono tutte le proposte che si riferiscono all'articolo stesso.

Torniamo all'articolo 7.

Debbo pregar la Camera di aver sott'occhi la nuova compilazione, che la Commissione propone di alcuni articoli di questo disegno di legge.

La prima nuova compilazione è quella che si riferisce all'articolo 7. La leggo:

“ Per tutto ciò che di conformità dell'articolo 70 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2076, è soggetto a denuncia, trascorsi i termini per la denuncia stessa, non si potrà dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso li uffici amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denuncia dell'eredità e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.

“ Ai funzionari che non osservassero queste disposizioni, saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'articolo 104 di detta legge.

“ Il termine della prescrizione di cui all'articolo 123 n. 7 della vigente legge di registro, è portato da cinque a dieci anni.

“ Però, trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalità e saranno dovute soltanto le tasse. »

Su questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Luciani. Ne do lettura:

“ Propongo sia aggiunta, dopo il primo capoverso, la seguente disposizione:

“ La successione, quando, pendente il termine della denuncia le occorra far valere un diritto

in giudizio, o procedere ad atti sia esecutivi, sia conservativi, dovrà farne la dichiarazione all'Ufficio del registro nel modo prescritto dal regolamento.

“ La domanda introduttiva del procedimento, nonchè gli atti sia esecutivi, sia conservativi, saranno irricevibili, se non siano accompagnati dal certificato della fatta dichiarazione. »

Luciani. Io non ho che pochissime cose da dire, in quanto che la nuova compilazione dell'articolo 7 soddisfa pienamente all'emendamento che aveva proposto.

Io avevo proposto questo emendamento in quanto che l'articolo 7, che non è che la ripetizione dell'articolo 100 della legge del 1874, aveva omissa la disposizione che l'erede dovesse, per agire in giudizio, giustificare la fatta denuncia, soltanto quando fossero trascorsi i termini della medesima. Che anzi, dubitando che in questa omissione si volesse insistere, avevo, fra il termine intermedio, tra l'aprirsi cioè della successione, e lo sperpero del tempo assegnato dalla legge per la denuncia, proposto un temperamento consistente in ciò, che in questo frattempo si potesse procedere per mezzo di dichiarazione avanti al Registro dell'assegnamento o del diritto sul quale s'intendeva di promuovere il giudizio.

Ma la Commissione, avendo ripristinata la disposizione dell'articolo 100, io volentieri rinuncio al mio emendamento, poichè essa mi concede più di quello che io avrei sperato.

Non ho altro da dire.

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Spirito. Ne do lettura:

“ Decorsi i termini di legge per le denunce di eredità, non si potrà più agire in giudizio. »

Il resto come nel testo della Commissione.

“ Sopprimere l'alinea 1ª e l'alinea 2ª. »

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. La mia proposta è stata in gran parte accettata dalla Commissione con la nuova dizione dell'articolo che testè ha letto l'onorevole presidente. Resta una parte soltanto, quella cioè che riguarda il termine della prescrizione.

Io avrei desiderato che in ciò non si fosse portato mutamento alla legge attuale, perchè non parmi che gravi inconvenienti si siano verificati.

Il ministro non ci ha detto che vi siano dati bastanti per ritenere che la finanza abbia perduto molte riscossioni di tasse per prescrizione avveratasi. Se questo ci avesse detto il ministro